



Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 79

Marzo 2026

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2026 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI



Previdenza Semplice è la newsletter
di [Tuttoprevidenza.it](https://www.tuttoprevidenza.it)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2026 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nella circolare [n.14 del 9 febbraio 2026](#) l'INPS ha comunicato le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS valide per il 2026. Per la generalità degli interessati esse sono fissate al 24 %.

Per i soggetti di età superiore a 65 anni, già pensionati INPS, tale aliquota è ridotta, a domanda, del 50 %.

A partire da quest'anno anche i coadiuvanti di artigiani e commercianti di età inferiore a 21 anni, pagano una aliquota contributiva del 24% (in precedenza tale aliquota era ridotta).

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla aliquota sopra indicata va sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva utile per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 207/1996 e dalla Legge n.178/2020.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per l'anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ .18.808,00**

Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il minimale di **€ . 18.808,00** annui in base alle citate aliquote e fino al limite di **retribuzione annua pensionabile** pari, per il 2026, all'importo di **€ 56.224,00**.

Per i redditi superiori a **€ 56.224 annui** è previsto l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Il massimale di reddito

La legge prevede anche un limite massimo di reddito, oltre il quale non è più dovuto il contributo. Il limite, detto "**massimale**", è variabile e si modifica ogni anno: per il 2026 è di **€ 93.707,00** .

Per gli artigiani e per i commercianti che siano privi di anzianità contributiva antecedente il 1^a gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per il 2026 è di **€ 122.295,00**.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti per le prestazioni di maternità è confermato, per il 2026, nella misura di **€ 0,62 mensili**, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) **imprese familiari legalmente costituite**: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori



non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- ❑ 16 maggio
 - ❑ 20 agosto
 - ❑ 17 novembre
 - ❑ 16 febbraio 2027
- } 2026

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito (c.d. "quote fisse");

- ❑ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

Riduzione della contribuzione al 50% per i soggetti ultra 65enni titolari di pensione.

Con messaggio interno n. 1167/2020 l'INPS aveva fornito precisazioni circa i soggetti che hanno compiuto i 65 anni e titolari di pensione. In tale messaggio si comunicava che erano esclusi dal beneficio in parola tutti i soggetti, titolari di un trattamento pensionistico liquidato col sistema di calcolo contributivo. Inoltre erano esclusi dall'agevolazione contributiva in esame i titolari di pensione a carico della Gestione separata.

A seguito della sentenza della Cassazione n. [3270/2025](#), tale orientamento dell'INPS è da ritenere superato. Secondo la Corte il legislatore non ha inteso distinguere, ai fini della fruizione del beneficio, tra pensionati titolari di pensioni miste o interamente contributive.

Adeguandosi al nuovo orientamento l'Inps ha ora precisato che l'agevolazione contributiva spetta, su richiesta, a **tutti i pensionati titolari di pensione diretta** (anche supplementare) ultrasessantacinquenni a prescindere dal sistema di calcolo dell'assegno che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Regime forfettario

L'Inps conferma anche nel 2026 lo **sconto contributivo** per i lavoratori autonomi che hanno aderito al cd. **regime forfettario** di cui alla [legge 190/2014](#) (articolo 1, commi 76-84) che consente loro, su base volontaria, di pagare un contributo **ridotto del 35%** rispetto alla **contribuzione ordinaria INPS** dovuta ai fini previdenziali.

Attenzione, però, ad una conseguenza: nel caso in cui la riduzione del 35 per cento comporti il versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale di €.18.808,00, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. In presenza di reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all'accredito dell'intero anno.



LA TABELLA DEGLI IMPORTI DA VERSARE PER IL 2026

	ARTIGIANI
Reddito di impresa	Titolari e familiari con età oltre 21 anni
Da € 0 a €. 18.808	€ 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità)
Per la parte oltre €. 18.808 e fino a € 56.224	24 %
Per la parte oltre € 56.224 e fino a € 93.707	25 %
Per la parte oltre € 56.224 e fino a € 122.295 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	25%

	COMMERCianti
Reddito di impresa	Titolari e familiari con età oltre 21 anni
Da € 0 a €. 18.808	€ 4611,64 (4.604 + 7,44 maternità)
Per la parte oltre €. 18.808 e fino a € 56.224	24,48 %
Per la parte oltre € 56.224 e fino a € 93.707	25,48%
Per la parte oltre € 56.224 e fino a € 122.295 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	25,48%

Minimale 2026 fissato in €. 18.808,00,



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"